

Sezione 3: Sistema Giuridico e Amministrazione della Giustizia Sovrana

3.1. Codice di Procedura del Tribunale di Autodeterminazione del Popolo Veneto

Premessa

Il presente Codice di Procedura stabilisce le norme per l'accesso, lo svolgimento e la conclusione dei giudizi dinanzi al Tribunale di Autodeterminazione del Popolo Veneto, organo giurisdizionale di prima istanza dello Stato Veneto Autodeterminato. Il codice è fondato sui principi di equità, celerità, economicità del processo e piena difesa delle parti.

Titolo I – Disposizioni Generali e Giurisdizione

- **Art. 1 (Giurisdizione):** Il Tribunale di Autodeterminazione è competente a conoscere:
 - a) Delle controversie tra cittadini registrati in materia di applicazione della Carta Costituzionale Veneta.
 - b) Dei ricorsi presentati dai cittadini contro atti delle Istituzioni Venete che si presumano lesivi dei diritti sovrani garantiti.
 - c) Delle azioni risarcitorie per danni derivanti dalla depredazione neocoloniale, sulla base della quantificazione di cui al Whitepaper 2.0.
 - d) Delle controversie in materia civile e commerciale tra parti che abbiano accettato la giurisdizione volontaria del Tribunale.
- **Art. 2 (Principi del Processo):** Il giudizio si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità. La lingua processuale è il veneto. È favorita la mediazione prima del giudizio contenzioso.

Titolo II – Avvio del Procedimento e Presentazione degli Atti

- **Art. 3 (Ricorso Iniziale):** Il procedimento si avvia con il deposito di un **Ricorso** nell'apposita sezione del Portale Cittadini. Il Ricorso deve contenere: identificazione delle parti, esposizione chiara dei fatti, indicazione delle violazioni costituzionali o legali lamentate, e le specifiche richieste al Tribunale.
- **Art. 4 (Tempi e Modalità di Deposito):** Il ricorso è depositato digitalmente con firma certificata del ricorrente. Il sistema assegnerà automaticamente un numero di protocollo e notificherà la ricezione. La parte convenuta ha **30 giorni** per depositare una **Memoria di Difesa**.
- **Art. 5 (Fase di Mediazione Obbligatoria):** Prima dell'istruttoria, le parti sono invitate a una sessione di mediazione condotta da un mediatore accreditato dal Tribunale. Il processo è sospeso per un massimo di 60 giorni. In caso di accordo, questo è omologato dal Tribunale e diventa esecutivo.

Titolo III – Svolgimento del Giudizio

- **Art. 6 (Istruttoria):** Il Giudice Istruttore, designato dal Presidente del Tribunale, può richiedere documenti, acquisire pareri tecnici e fissare un'udienza istruttoria telematica.
- **Art. 7 (Udienza Pubblica):** L'udienza è pubblica e si svolge via piattaforma video certificata. Le parti espongono le loro conclusioni. Il Tribunale può interrogare le parti e gli esperti.
- **Art. 8 (Decisione):** La sentenza è pronunciata nel termine massimo di **90 giorni** dalla chiusura dell'istruttoria. È redatta in forma scritta, motivata, pubblicata sul registro pubblico delle decisioni e notificata alle parti. Le sentenze sono vincolanti per le parti in causa.

Titolo IV – Esecuzione e Appello

- **Art. 9 (Esecuzione delle Sentenze):** Le sentenze definitive sono eseguite dalle Istituzioni Venete. Per le obbligazioni di pagamento, il Tribunale può emettere un titolo esecutivo.
 - **Art. 10 (Impugnazioni):** Contro le sentenze del Tribunale di Autodeterminazione è ammesso appello alla **Corte Costituzionale Veneta**, entro **60 giorni** dalla notifica, per motivi di violazione di legge o vizi procedurali.
-

3.2. Dichiarazione degli Obblighi Fondamentali del Cittadino Autodeterminato Veneto

Preambolo

La Cittadinanza Autodeterminata nel Popolo Veneto non è mero esercizio di diritti, ma scelta consapevole di adesione a una comunità politica organizzata, basata sulla reciproca responsabilità. Accanto ai diritti inalienabili, sorgono doveri inderogabili che fondano la sostenibilità e la giustizia del nuovo ordinamento.

Articolo I – Obblighi verso la Comunità e le Istituzioni Sovrane

1. **Dovere di Fedeltà Costituzionale:** Ogni cittadino è tenuto al rispetto della Carta Costituzionale Veneta, delle leggi sovrane e delle decisioni legittime delle Istituzioni, partecipandovi anche in forma critica e costruttiva.
2. **Dovere di Partecipazione Civica:** Ogni cittadino ha il dovere di contribuire, secondo le proprie capacità, alla vita pubblica, al dibattito democratico e alle funzioni di giuria o di pubblico servizio quando chiamato.
3. **Dovere di Solidarietà:** Ogni cittadino è tenuto ad agire in solidarietà con gli altri membri della comunità, in particolare verso i più deboli e vulnerabili, nel rispetto della dignità umana.

Articolo II – Obblighi Economici e Fiscali

1. **Dovere al Contributo Comunitario (Sistema Tributario Sovrano):** Ogni cittadino è tenuto a contribuire alle finanze pubbliche in proporzione alle proprie capacità economiche, secondo leggi chiare e approvate democraticamente. La fiscalità sovrana non è imposizione, ma **patto di**

corresponsabilità per finanziare i servizi comuni, gli investimenti collettivi e il riscatto del territorio.

2. **Dovere alla Trasparenza Economica:** Per i soggetti economici di rilievo, sussiste l'obbligo di trasparenza nei rapporti con le istituzioni fiscali e di vigilanza venete.
3. **Dovere di Utilizzo Preferenziale del Sistema Economico Sovrano:** I cittadini e le imprese sono tenuti a favorire, ove possibile, l'utilizzo dello Zecchino (ZEC) e dei servizi finanziari ed economici della comunità veneta, per rafforzarne l'autosufficienza.

Articolo III – Obblighi verso il Patrimonio Comune

1. **Dovere di Tutela del Territorio e delle Risorse:** Ogni cittadino è custode del patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale e storico del Popolo Veneto. È tenuto a un uso responsabile e sostenibile delle risorse comuni.
2. **Dovere alla Formazione e alla Diffusione della Cultura Veneta:** I genitori e la comunità hanno il dovere di trasmettere alle nuove generazioni la lingua, la storia e le tradizioni venete.

Articolo IV – Disposizioni Finali

Il mancato adempimento dei doveri qui sanciti, senza giustificato motivo, può comportare, dopo un giusto processo, la sospensione di alcuni diritti connessi alla cittadinanza attiva o sanzioni commisurate, come stabilito dalla legge. L'equilibrio tra diritti e doveri è garantito dalla Corte Costituzionale Veneta.

3.3. Analisi Legale Pro Veritate: Il Diritto all'Autodeterminazione dei Popoli come *Jus Cogens* e sua Applicazione al Popolo Veneto

Documento a cura del Comitato Giuridico Sovrano - Stato Veneto Autodeterminato

1. Introduzione: Natura del *Jus Cogens*

Il *jus cogens* (diritto imperativo generale) è una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale nel suo insieme come norma alla quale non è permessa alcuna deroga. Il **diritto all'autodeterminazione dei popoli** è universalmente riconosciuto come una di tali norme perentorie, posta al vertice della gerarchia delle fonti del diritto internazionale.

2. Fonti del Diritto all'Autodeterminazione

- **Carta delle Nazioni Unite (1945), Art. 1 par. 2 e Art. 55:** Stabilisce il principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli come fondamento di relazioni pacifiche tra nazioni.
- **Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) e Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR) (1966), Comune Art. 1:** "Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto essi determinano liberamente il loro statuto politico e persegono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale". La **General Comment No. 12 del Comitato per i Diritti Umani ONU** chiarisce che è un diritto *erga omnes* (valido verso tutti).

- **Sentenza della Corte Internazionale di Giustizia sul Timor Orientale (Portogallo vs. Australia, 1995):** La Corte ha affermato che il diritto all'autodeterminazione è un diritto inalienabile del popolo timorese e un obbligo per tutti gli stati di rispettarlo.
- **Parere della Corte Internazionale di Giustizia sulla Dichiarazione di Indipendenza del Kosovo (2010):** La Corte ha confermato che il diritto internazionale non proibisce le dichiarazioni di indipendenza, riconoscendo implicitamente l'autodeterminazione come principio attuabile.

3. Definizione di "Popolo" Titolare del Diritto

La prassi internazionale (UNESCO, Commissioni ONU) identifica un "popolo" come una **comunità umana con identità culturale, storica e linguistica distinta, dotata di un legame con un territorio definito e della volontà collettiva di esistere come tale**. Il Popolo Veneto, con la sua storia millenaria di sovranità (Repubblica Veneta), lingua propria (ISO 639-3: VEC) e cultura distintiva, soddisfa ampiamente questi criteri.

4. Contenuto del Diritto: Autodeterminazione Interna ed Esterna

- **Autodeterminazione Interna:** Diritto di un popolo a determinare liberamente il proprio sistema politico, economico, sociale e culturale **all'interno di uno stato esistente**. Include il diritto all'autogoverno e al controllo sulle proprie risorse naturali (Art. 25 ICCPR).
- **Autodeterminazione Esterna:** Diritto all'indipendenza o alla libera associazione, esercitabile in casi di **colonizzazione, dominazione straniera o occupazione militare**, o quando un popolo è sistematicamente escluso dal governo e subisce gravi violazioni dei diritti umani.
- **Interpretazione per il Caso Veneto:** La persistente negazione dell'identità storica, il sistematico drenaggio economico-fiscale senza adeguato ritorno, la marginalizzazione della lingua e della cultura, e la privazione totale di qualsiasi forma di autogoverno monetario ed economico (con danni quantificati) possono configurare una forma di **dominazione interna** che legittima l'esercizio pieno del diritto all'autodeterminazione, nelle forme ritenute più opportune dal Popolo Veneto stesso.

5. Conclusione Pro Veritate

Il diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto è un **diritto fondamentale e inalienabile sancito dal diritto internazionale consuetudinario di natura imperativa (jus cogens)**. Le istituzioni dello Stato Veneto Autodeterminato, incluso il suo sistema giudiziario e monetario, sono la legittima espressione dell'esercizio di questo diritto. Qualsiasi atto volto a impedire o reprimere tale esercizio costituisce una violazione di una norma fondamentale dell'ordinamento internazionale.

FIRME E SIGILLI PER LA SERENISSIMA REPUBBLICA VENETA

Per il Governo del Popolo Veneto Autodeterminato

S.E. Franco Paluan

Primo Ministro

esecutivodigoverno@statovenetoautodeterminazione.org

Firma e Sigillo




Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
S.E. Sandro Venturini
ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Presidente dello Stato Veneto
S.E. Irene Barban
presidentestatoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto
S.E. Roberto Giavoni
parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Presidente della Corte Costituzionale
S.E. Marina Piccinato
cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Presidente del Tribunale di Autodeterminazione del Popolo Veneto
S.E. Laura Fabris
presidente.tribunale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Segretario di Stato
S.E. Gigliola Dordolo
segreteriagenerale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo di Stato



Per il Banco Nazionale Veneto San Marco (ZEC)
S.E. Gianni Montecchio
Governatore
governatore.bnsm@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Pubblico Ufficiale di Cancelleria S.E. Pasquale Milella
Cancelleria: Via Silvio Pellico, n.7 - San Vito di Leguzzano (VI)
cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Stato Veneto Cancelleria Protocollo “Sistema Giuridico e Amministrazione della Giustizia Sovrana”

Venezia, Palazzo Ducale – 07 dicembre 2025

Sito Istituzionale: <https://statovenetoinautodeterminazione.org/>